

APPIA ENERGY

Trasmessa via pec

PROVINCIA DI TARANTO

Settore Pianificazione e Ambiente

Responsabile del procedimento Ing. A. Polignano

settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

e, p.c.:

Cod. Amm. : p_ta

N. Prot. : 0013568

Data Prot. : 26-04-2018 12:35:20

NDACO del Comune di Massafra

ndacolo@pec.comunedimassafra.it



COMUNE DI MASSAFRA – Settore Urbanistica

urbanistica5@pec.comunedimassafra.it

**REGIONE PUGLIA - Dipartimento mobilità, qualità urbana,
opere pubbliche, ecologia e paesaggio**

dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE PUGLIA - Dipartimento mobilità, qualità urbana,
opere pubbliche, ecologia e paesaggio**

Sezione Ciclo rifiuti e bonifica

serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA

Direzione Generale e Scientifica – Bari

dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA PUGLIA - DAP TARANTO

dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARES PUGLIA

dirgen.ares@pec.rupar.puglia.it

A.S.L. TA/1 – SISP U.O. Massafra-Mottola-State-Polignano

dipartprevenzione_sisp_asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

sisp_massafra.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

APPIA ENERGY S.r.l.

Sede amministrativa c/o EuroEnergy Group s.r.l. con Socio Unico:

via G. Alessi, 2 • 20020 Lainate, Milano - Italy • phone +39 . 02 937 968 72 • fax +39 . 02 937 968 88

appia.energy@marcegaglia.com • appiaenergysrl@pec.marcegaglia.com

www.appiaenergy.com • www.marcegaglia.com

Centrale elettrica di Massafra: contrada Console • 74016 Massafra, Taranto - Italy

phone +39 . 099 8804 187 • fax +39 . 099 8804 168

Sede legale:

contrada Console • 74016 Massafra, Taranto - Italy

Capitale sociale Euro 8.250.000,00 i.v. • P. IVA 02304890730

Cod. Fisc. e Reg. Impr. TA n° 02304890730 • R.E.A. TA n° 136715

Vi informiamo che i dati personali da Voi forniti verranno gestiti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (tutela della privacy) - copia integrale dell'informazione potrà essere visionata sul sito internet della nostra società all'indirizzo www.marcegaglia.com. La società ha adottato il Modello organizzativo e di gestione (D.LGS 231/2001). Ogni fornitore, cliente, partner e qualsiasi attività, a proprietà, preventivamente, visioni sul sito www.marcegaglia.com. Personal data are processed according to the Italian Legislative Decree 196/2003 (Privacy protection) - for full information please visit www.marcegaglia.com. The company has adopted the organizational model of provision to the Italian Legislative Decree 231/2001. Customers, supplier and partner companies are invited to read the full text of www.marcegaglia.com.



APPIA ENERGY

Ns. prot. 0406/18

Massafra, 26/04/2018

Oggetto: Procedimento di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi dell’art. 29-octies, comma 5, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l’impianto Appia Energy di Massafra (TA) - Osservazioni e contro-deduzioni in merito al Verbale della Conferenza di Servizi del 5 aprile 2018 ed ai pareri depositati dagli Enti partecipanti.

Si fa seguito alla Conferenza di Servizi del 5 aprile u.s. ed al relativo Verbale, inviato il giorno successivo con gli atti trasmessi e/o depositati dagli enti partecipanti, per formulare nel termine assegnato le relative osservazioni e controdeduzioni di questa Società, in aggiunta a quanto da essa fatto già presente nel Verbale della Conferenza, che è qui da intendersi integralmente richiamato e ribadito.

In effetti, in sede di Conferenza sono stati prodotti i pareri resi da Arpa Puglia, dalla Regione Puglia, dal Sindaco del Comune di Massafra e dall’ISDE di Massafra, atti che peraltro, già da un primo esame, hanno riguardato aspetti e tematiche del tutto estranee all’oggetto del presente procedimento di riesame, che è stato disposto ai sensi dell’art. 29-octies, comma 4, lett. d) del D. Lgs. 152/2006 (di seguito, più brevemente, “**Testo Unico Ambiente**” o “**TUA**”) in quanto: “*sviluppi di norme di qualità ambientale o nuove disposizioni comunitarie, nazionali o regionali lo esigono*”.

Il presente procedimento è stato in realtà instaurato al solo fine di apportare le modifiche correttive al provvedimento di AIA del settembre 2012 richieste dalla intervenuta evoluzione del quadro normativo ambientale, intendendosi - come chiarito dalla scrivente nella istanza presentata in data 15.09.2017 - per “*evoluzione del quadro normativo ambientale*” il recepimento della normativa sul CSS (che alimenta l’impianto) introdotta dal D.M. 22/2013.

Va quindi preliminarmente ribadita l’**eccezione della scrivente**, già formulata nel verbale della Conferenza, di manifesta **irricevibilità, inammissibilità** e, in ogni caso, di **estraneità all’oggetto del procedimento** nei confronti dei quattro pareri depositati dagli Enti suindicati, che contengono in gran parte rilievi e considerazioni che nulla hanno a che vedere con la presente procedura, da essi illegittimamente utilizzata come occasione per riaprire questioni da tempo definite, in sede amministrativa e in sede giudiziale, con provvedimenti inoppugnabili e/o passati in giudicato.

2

APPIA ENERGY S.r.l.

Sede amministrativa c/o EuroEnergy Group s.r.l. con Socio Unico:

via G. Alessi, 2 • 20020 Lainate, Milano - Italy • phone +39 . 02 937 968 72 • fax +39 . 02 937 968 88
appia.energy@marcegaglia.com • appiaenergysrl@pec.marcegaglia.com
www.appiaenergy.com • www.marcegaglia.com

Centrale elettrica di Massafra: contrada Console • 74016 Massafra, Taranto - Italy
phone +39 . 099 8804 187 • fax +39 . 099 8804 168

Sede legale:

contrada Console • 74016 Massafra, Taranto - Italy
Capitale sociale Euro 8.250.000,00 i.v. • P. IVA 02304890730
Cod. Fisc. e Reg. Impr. TA n° 02304890730 • R.E.A. TA n° 136715

Vi informiamo che i dati personali degli Enti verranno gestiti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (in materia di privacy). Copia integrale dell'informazione a privacy viene pubblicata sul sito internet della nostra società all'indirizzo www.marcegaglia.com. La società ha adottato il "Modello organizzativo di gestione" (D. LGS. 231/2001). Conto fornitori, il cliente partner e quindi fornitori a procedura, presentando il numero sul sito www.marcegaglia.com. Personal data are processed according to the Italian Legislative Decree 196/2003 (Privacy protection). Full details of our privacy policy are available on our website www.marcegaglia.com. The company has adopted the organizational model provided in the Italian Legislative Decree 231/2001. Customer, supplier and partner companies are made use of the full set of www.marcegaglia.com.

APPIA ENERGY

Invitando pertanto il Responsabile del procedimento a stralciare - e, comunque, a non tenere conto - dei suddetti pareri, in quanto palesemente illegittimi e non pertinenti, questa Società intende comunque, per tuziorismo e spirito collaborativo, replicare nel merito alle principali osservazioni proposte dagli Enti suindicati per dimostrarne l'inconsistenza, sia da un punto di vista tecnico, che amministrativo.

1) Sul parere reso da Arpa Puglia – DAP Taranto.

Con un articolato parere di quasi 15 pagine, Arpa Puglia formula una serie di osservazioni e di richiesta di chiarimenti/integrazioni documentali "ad ampio raggio", che partono dai combustibili utilizzati, per passare agli aspetti autorizzativi/localizzativi e le BAT applicabili, per poi concentrarsi sul Piano di Monitoraggio e Controllo, fino ad arrivare alla correttezza della qualifica IPPC assegnata all'installazione.

Vista l'ampiezza e l'eterogeneità delle questioni sollevate, la maggior parte delle quali, come detto, in modo del tutto irrituale, si cercherà - senza alcuna accettazione del contraddittorio - di selezionare i temi di maggiore rilevanza in questa sede, in modo da fornire comunque all'Autorità procedente un valido contributo istruttorio, in vista della esaustiva e celere conclusione del procedimento.

1-a. Osservazioni sull'utilizzo del CSS-combustibile

L'Arpa richiede in primo luogo delucidazioni sul richiamo, contenuto nell'istanza di riesame formulata dalla scrivente in data 15.09.2017, di procedere all'aggiornamento dell'AIA 2012 alle disposizioni di cui al D.M. 22/2013, recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), osservando nel merito che l'installazione è autorizzata solo all'utilizzo del "CSS-rifiuto" (ex art. 183, comma 1, lett. cc, del TUA) e **non del CSS-combustibile**, non emergendo altresì dalla documentazione presentata che l'impianto gestirà materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (End of Waste).

In via preliminare, va rilevato che la nozione di "CSS-rifiuto" citata dall'Arpa non è contemplata da alcuna delle norme vigenti e pertanto - a beneficio di chiarezza - non va utilizzata, prevedendo il D.M. 22/2013 solamente la definizione di "CSS" - che verrà quindi impiegata nel prosieguo del presente documento - riservando invece quella di "CSS-combustibile" alle altre categorie in possesso dei requisiti di legge.

Venendo al merito della osservazione, volta a prevenire un ipotetico utilizzo di CSS-combustibile nell'installazione di Massafra, la stessa è frutto di una presumibile svista dell'Agenzia, determinata da una errata lettura sia delle norme in materia, sia delle univoche indicazioni fornite, sul punto, dalla scrivente nella propria istanza del 15.09.2017.



APPIA ENERGY S.r.l.

Sede amministrativa c/o EuroEnergy Group s.r.l. con Socio Unico:

via G. Alessi, 2 • 20020 Lainate, Milano - Italy • phone +39 . 02 937 968 72 • fax +39 . 02 937 968 88
appia.energy@marcegaglia.com • appiaenergysrl@pec.marcegaglia.com
www.appiaenergy.com • www.marcegaglia.com

Centrale elettrica di Massafra: contrada Console • 74016 Massafra, Taranto - Italy
phone +39 . 099 8804 187 • fax +39 . 099 8804 168

Sede legale:

contrada Console • 74016 Massafra, Taranto - Italy
Capitale sociale Euro 8.250.000,00 i.v. • P. IVA 02304890730
Cod. Fisc. e Reg. Impr. TA n° 02304890730 • R.E.A. TA n° 136715

APPIA ENERGY

È noto infatti che il D.M. 22/2013 costituisce applicazione del citato art. 183, comma 1, lett. cc, del TUA (come all'epoca introdotto dal D. Lgs. n. 205-2010), che ha abrogato le nozioni di "CDR" e "CDR-Q", sostituendole con quella, più ampia, di CSS (Combustibile Solido Secondario), nozione che va pertanto recepita nell'AIA del 2012, recante ancora le vecchie definizioni.

In secondo luogo, il D.M. 22/2013 non si limita a disciplinare la cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di CSS ma, nel descrivere nella Tabella 1 le varie categorie del CSS-combustibile sulla base dei tre parametri strategici e relative classi - ossia PCI e Cl (classi 1, 2 e 3) e Hg (classi 1 - 2), indirettamente disciplina anche le altre tipologie di CSS, rientranti invece nella categoria del "rifiuto", che sono quelli che non rispettano le classi dei parametri richieste per il CSS-combustibile.

Avendo la scrivente chiaramente indicato, nella propria istanza (pag. 4), che *"il prodotto che potrà essere impiegato dovrà avere le caratteristiche relative alla classificazione riportata dal D.M. 22/2013: CSS: PC (3) - Cl (3) - Hg (4)"*, è indubbio che la predetta classificazione individua in modo preciso e corretto il combustibile da utilizzare, ossia (esclusivamente) **"CSS"** con le seguenti caratteristiche **"PCI (3) - Cl (3) - Hg (4)"**, ai sensi della Tabella 1 allegata al D.M. 22/2013.

Una volta chiarito che l'impianto di Massafra - come ben indicato da questa Società e non compreso dall'Agenzia - utilizza e utilizzerà solo CSS e non CSS-combustibile, ne deriva l'assoluta inutilità delle numerose osservazioni e richieste di revisioni documentali formulate dall'Arpa sul tema CSS-combustibile, che sono evidentemente fondate su un presupposto del tutto errato.

4

1-b. Osservazioni sull'utilizzo del CSS

i) Fermo restando l'impegno della scrivente ad utilizzare in futuro la sola nozione di CSS, con riferimento a quest'ultimo l'Arpa richiede, stante la classe 3-3-4 nella quale rientra quello impiegato nello stabilimento, di utilizzare un CSS con una classe migliore dal punto di vista ambientale, compatibilmente con il ciclo produttivo dei fornitori, soprattutto per l'aspetto del mercurio e, se possibile, del cloro.

Sotto tale profilo si rileva che, come già spiegato nella relazione tecnica trasmessa, la classe 3-3-4 di CSS rappresenta la condizione di progetto dell'impianto all'interno dei limiti indicati dal DM 22/2013, risultando comunque possibile anche l'impiego di CSS di qualità superiore, che la scrivente si riserva pertanto di utilizzare, compatibilmente con la disponibilità e le condizioni di mercato.

ii) Per quanto riguarda il PMeC, secondo l'Agenzia mancherebbe l'esplicitazione dei controlli e parametri da verificare per il CSS, con particolare riferimento alla verifica degli altri parametri

APPIA ENERGY S.r.l.

Sede amministrativa c/o EuroEnergy Group s.r.l. con Socio Unico:

via G. Alessi, 2 • 20020 Lainate, Milano - Italy • phone +39 . 02 937 968 72 • fax +39 . 02 937 968 88
appia.energy@marcegaglia.com • appiaenergysrl@pec.marcegaglia.com
www.appiaenergy.com • www.marcegaglia.com

Centrale elettrica di Massafra: contrada Console • 74016 Massafra, Taranto - Italy
phone +39 . 099 8804 187 • fax +39 . 099 8804 168

Sede legale:

contrada Console • 74016 Massafra, Taranto - Italy
Capitale sociale Euro 8.250.000,00 i.v. • P. IVA 02304890730
Cod. Fisc. e Reg. Impr. TA n° 02304890730 • R.E.A. TA n° 136715

Vi informiamo che i dati personali da Voi forniti verranno gestiti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Legge sulla privacy). Copia integrale dell'informazione potrà essere visionata sul sito internet della nostra società all'indirizzo: www.marcegaglia.com. La società ha adottato il "Modello organizzativo di gestione" (D.Lgs. 231/2001). Ogni riferimento, cliente e partner è quindi invitato a prendere preventivamente visione del sito www.marcegaglia.com. Personal data are processed according to the Italian Legislative Decree 196/2003 (Data privacy law). You can find full information, please visit our website www.marcegaglia.com. The company has adopted the organizational model provided by the Italian Legislative Decree 231/2001. Customers, supplier and partner companies are invited to read the full text at: www.marcegaglia.com.

APPIA ENERGY

obbligatori del CSS (ex Allegato 2 alla norma UNI 15359) e con richiesta di inserire anche i parametri facoltativi dell'allegato 3 alla norma UNI 15359, in base alle specifiche richieste dal Gestore stesso.

Al riguardo, si segnala che i controlli riportati nel PMeC sono quelli strettamente necessari e conformi alle norme vigenti. Premesso che non vi sono allegati 2 e 3, ma solo Allegati A e B, alla norma UNI EN 15359:2011, si segnala che questa Società richiede comunque al fornitore del CSS le certificazioni analitiche per il confronto dei risultati dichiarati con i valori massimi della mediana stabiliti dalla Norma UNI/TS 11553:2014, elementi (comunque facoltativi) che si rinvergono nell'Allegato "A" alla Norma UNI 15359.

iii) In merito al pretrattamento del CSS, l'Arpa ritiene che sia una attività preliminare al recupero e che possa essere ricompresa nella generale casistica dell'attività R13, di cui deve essere pertanto richiesta l'autorizzazione.

In realtà l'attività di addensamento del CSS (meglio definita "pretrattamento meccanico" perché non modifica le caratteristiche proprie della relativa "classificazione" ed è unicamente finalizzata ad ottenere una maggiore densità del materiale) è già ricompresa nell'AIA del 2012, nel rispetto di quanto in seguito previsto dall'art. 237-octies, comma 2, del TUA, ove è prescritto che: *"Gli impianti di incenerimento devono essere gestiti in modo da ottenere il più completo livello di incenerimento possibile, adottando, se necessario, adeguate tecniche di pretrattamento dei rifiuti"*.

iv) In merito allo stoccaggio del CSS "in balle", l'Arpa sostiene che, per una migliore gestione ambientale e per una piena conformità delle BAT di settore, lo stesso debba essere stoccato negli stessi capannoni chiusi e in depressione utilizzati per il resto del CSS, chiedendo altresì informazioni in merito alla produzione del rifiuto costituito dagli imballaggi del CSS.

L'assunto dell'Arpa è in realtà privo di un fondamento tecnico, non solo perché le BAT di settore, che sono relative agli stoccaggi "in generale", non sono applicabili al caso in esame, ma soprattutto perché, nello specifico, l'involucro di imballaggio risulta idoneo per un deposito all'aperto limitato nel tempo. Si rileva, comunque, che tale osservazione appare decisamente "tardiva", dal momento che l'impianto nell'assetto ordinario è in funzione dal 2004.

v) L'Arpa richiede infine alla scrivente di dimostrare che l'impianto di Massafra è dotato di un sistema automatico per impedire l'alimentazione di rifiuti in camera di combustione nei casi indicati dall'art. 237-octies, comma 11, del TUA.

La richiesta suindicata appare ultronea in considerazione dei presidi di tutela già posti in essere in tal senso da questa Società, come Arpa ha potuto direttamente constatare nei corso dei diversi controlli e sopralluoghi da essa eseguiti, a più riprese, presso l'impianto, derivando da ciò

APPIA ENERGY S.r.l.

Sede amministrativa c/o EuroEnergy Group s.r.l. con Socio Unico:

via G. Alessi, 2 • 20020 Lainate, Milano - Italy • phone +39 . 02 937 968 72 • fax +39 . 02 937 968 88
appia.energy@marcegaglia.com • appiaenergysrl@pec.marcegaglia.com
www.appiaenergy.com • www.marcegaglia.com

Centrale elettrica di Massafra: contrada Console • 74016 Massafra, Taranto - Italy
phone +39 . 099 8804 187 • fax +39 . 099 8804 168

Sede legale:

contrada Console • 74016 Massafra, Taranto - Italy
Capitale sociale Euro 8.250.000,00 i.v. • P. IVA 02304890730
Cod. Fisc. e Reg. Impr. TA n° 02304890730 • R.E.A. TA n° 136715

Vi informiamo che i dati personali da voi forniti verranno gestiti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (legge sulla privacy) - Copia integrale dell'informazione potrà essere visionata sul sito internet della società su www.marcegaglia.com. La società ha adottato il "Modello organizzativo e direttivo" D.Lgs. 231/2001. Ogni fornitore, cliente e partner è quindi invitato a prendere in considerazione, insieme al sito www.marcegaglia.com, i Personal Data are processed according to the Italian Legislative Decree 196/2003 (Privacy protection) for full information, please refer to www.marcegaglia.com. The company has adopted the organizational model pursuant to the Italian Legislative Decree 231/2001. Customers, supplier and partner companies are invited to read the full text at www.marcegaglia.com.



APPIA ENERGY

l'impressione che la richiesta suindicata sia stata formulata da membri dell'Agenzia che non hanno mai partecipato a dette ispezioni o che non hanno letto attentamente tutta la documentazione presentata agli atti della conferenza.

1-c. Osservazioni sulle Biomasse, ovvero "altri rifiuti a recupero R1".

Per quanto riguarda le osservazioni e la richiesta di chiarimenti sulle modalità gestionali delle c.d. "biomasse", in relazione alle quali Arpa non comprende le motivazioni della richiesta di rinnovo, stante la dichiarazione della scrivente di non aver mai utilizzato, né gestito, tali tipologie di prodotti, **questa Società ritiene di accogliere quanto rilevato sul punto dall'Agenzia**, confermando in questa sede la propria volontà di escludere definitivamente dal novero dei combustibili autorizzati le c.d. "biomasse" - o, come suggerito, gli "altri rifiuti" - dovendosi intendere come rinunciata e venuta meno, sotto tale specifico profilo, l'istanza all'epoca formulata.

2. Richieste di chiarimenti e di integrazione documentale.

Stanti le importanti modifiche introdotte, anche in materia di incenerimento e co-incenerimento, nel TUA dal D. Lgs. n. 46/2014, l'Arpa richiede alla scrivente di produrre una serie di documenti di cui è già in possesso (copia dei titoli autorizzativi), ovvero che non sono ancora disponibili, come il cronoprogramma dei lavori della linea 2, opera che – anche alla luce del pendente procedimento di riesame AIA – è ancora ben lungi dall'essere iniziata.

Del tutto estranea all'oggetto del procedimento è invece la richiesta di verifica della validità dei criteri localizzativi imposti dalla sopravvenuta pianificazione regionale, aspetto su cui l'Arpa non tiene inespugnabilmente conto degli univoci esiti del contenzioso conclusosi nel maggio 2017 dinanzi al Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 2195/2017, ha ribadito l'assenza di qualsiasi interferenza del progetto di ampliamento sia con la situazione vincolistica vigente al momento del rilascio dell'autorizzazione (PUTT/P), sia con quella sopravvenuta (PPTR) e oggi vigente.

Non è dato comprendere, invece, la richiesta degli elaborati AIA aggiornati, suddivisi tra linea 1 e linea 2, che – secondo l'Arpa – dovrebbero tenere conto, oltre che a quanto indicato nel parere in esame, dei rilievi emersi nel corso del controllo ordinario AIA da essa condotto nel dicembre 2017, **i cui esiti però non sono stati ancora trasmessi alla scrivente**, a distanza di quattro mesi dal sopralluogo e di oltre due mesi dal ricevimento delle integrazioni richieste.

Del pari intempestiva, in quanto prematura, appare la richiesta dell'elaborato sulla gestione delle terre e rocce da scavo, che la scrivente provvederà a predisporre, nel rispetto del D.P.R. n. 127/2017, non appena sarà pianificato l'inizio dei lavori di costruzione della linea 2.

APPIA ENERGY S.r.l.

Sede amministrativa c/o EuroEnergy Group s.r.l. con Socio Unico:

via G. Alessi, 2 • 20020 Lainate, Milano - Italy • phone +39 . 02 937 968 72 • fax +39 . 02 937 968 88
appia-energy@marcegaglia.com • appiaenergysrl@pec.marcegaglia.com
www.appiaenergy.com • www.marcegaglia.com

Centrale elettrica di Massafra: contrada Console • 74016 Massafra, Taranto - Italy
phone +39 . 099 8804 187 • fax +39 . 099 8804 168

Sede legale:

contrada Console • 74016 Massafra, Taranto - Italy
Capitale sociale Euro 8.250.000,00 i.v. • P. IVA 02304890730
Cod. Fisc. e Reg. Impr. TA n° 02304890730 • R.E.A. TA n° 136715

APPIA ENERGY

* * * * *

Se, fino ad ora, questa Società ha inteso replicare in merito alle osservazioni di Arpa che possono "lato sensu" rientrare nell'oggetto del presente procedimento - vertendo essenzialmente su temi derivanti dall'intervenuta evoluzione del quadro normativo in materia ambientale - a conclusioni del tutto diverse portano i molteplici rilievi sollevati dall'Agenzia sul proposto **PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO ("PMeC")**, di cui la stessa chiede - in sostanza - una integrale e sostanziale revisione, **in pendenza**, tra l'altro, **di una procedura di controllo ordinario**, iniziata nello scorso dicembre, **di cui non si conoscono ancora gli esiti**, nonostante il reiterato impegno dell'Arpa a trasmetterli "entro breve".

Sul punto, non può quindi che ribadirsi **l'assoluta irrivalenza e non pertinenza** di tali richieste rispetto al tema del presente procedimento di riesame, nell'ambito del quale - fermi restando i termini massimi della sua durata previsti dal TUA - potranno semmai trovare ingresso specifiche e rilevanti obiezioni dell'Arpa che, all'esito del citato controllo, siano state preventivamente notificate alla scrivente (ed agli altri partecipanti alla Conferenza), nel rispetto dei principi di informazione e contraddittorio procedimentale di cui alla Legge 241/1990, applicabile al caso di specie.

* * * * *

Al termine del suo parere, l'Arpa invita l'Autorità Competente (Provincia di Taranto) a fornire - ancora una volta sulla base degli esiti (ad oggi non conosciuti) del controllo ordinario in corso - dei chiarimenti sull'AIA del 2012, riguardanti in particolare:

1) l'individuazione del **titolo autorizzativo** in base al quale l'impianto esercisce la propria attività nella configurazione attuale, con indicazione delle autorizzazioni precedentemente rilasciate che sono state poi sostituite dall'AIA del 2012.

In merito a tale aspetto la scrivente, nel rimettersi alle valutazioni dell'Autorità competente, ritiene in questa sede opportuno segnalare i principali atti autorizzativi della Linea 1, in esercizio dal 2004, riconducibili al regime in vigore anteriormente al D. Lgs. 387/2003 e s.m.i.:

- Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, rilasciata dal Ministero dell'industria ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 203/1988 e dell'art. 4 D.P.R. 53/1998;
- Concessione edilizia n. 60/2000, con due successive varianti, rilasciate dal Comune di Massafra;
- Parere favorevole di compatibilità ambientale n. 380/2007, e successivo parere favorevole integrativo n. 542/2008, rilasciati dalla Regione Puglia;
- Autorizzazione alla gestione dell'impianto mediante incenerimento di CDR n. 6/2008, ai sensi dell'art. 210 TUA, rilasciata dalla Provincia di Taranto;
- Autorizzazione in deroga sulle emissioni di CO n. 593/2006, ai sensi dell'Allegato 2 al D. Lgs. 133/2005, rilasciata dalla Regione Puglia.

APPIA ENERGY S.r.l.

Sede amministrativa c/o EuroEnergy Group s.r.l. con Socio Unico:

via G. Alessi, 2 • 20020 Lainate, Milano - Italy • phone +39 . 02 937 968 72 • fax +39 . 02 937 968 88

appia.energy@marcegaglia.com • appiaenergysrl@pec.marcegaglia.com

www.appiaenergy.com • www.marcegaglia.com

Centrale elettrica di Massafra: contrada Console • 74016 Massafra, Taranto - Italy

phone +39 . 099 8804 187 • fax +39 . 099 8804 168

Sede legale:

contrada Console • 74016 Massafra, Taranto - Italy

Capitale sociale Euro 8.250.000,00 i.v. • P. IVA 02304890730

Cod. Fisc. e Reg. Impr. TA n° 02304890730 • R.E.A. TA n° 136715

No information should be presented to our clients concerning our status as a company under the Italian Legislative Decree 387/2003 (Article 1 of the law). The company has adopted the organizational model provided in the Italian Legislative Decree 387/2003 (Article 1 of the law) and the full text is available on our website: www.marcegaglia.com. The company has adopted the organizational model provided in the Italian Legislative Decree 387/2003 (Article 1 of the law) and the full text is available on our website: www.marcegaglia.com. Personal data are processed according to the Italian Legislative Decree 196/2003 (Privacy protection) and full information is available on our website: www.marcegaglia.com. The company has adopted the organizational model provided in the Italian Legislative Decree 387/2003 (Article 1 of the law) and the full text is available on our website: www.marcegaglia.com.



- Registrazione EMAS n. IT-001291 del 22.02.2011, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009.

Come noto, nel settembre 2012 la Provincia di Taranto ha rilasciato alla scrivente il provvedimento n. 93 di VIA e AIA per la linea 2, che ha altresì riguardato la linea 1 nella definizione delle modalità di campionamento in continuo delle diossine, intervento che è attualmente in corso di esecuzione presso l'impianto.

Per quanto attiene le autorizzazioni della Linea 1 che sono state sostituite dall'AIA del 2012, si fa presente che le stesse - per quanto non analiticamente menzionate nella delibera AIA suindicata - sono quelle espressamente indicate nell'art. 29-quater, comma 11, del TUA e riportate nell'allegato IX alla Parte Seconda, ossia:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari);
2. Autorizzazione allo scarico;
3. Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210)
4. Comunicazione di cui all'art. 216 (ex artt. 31-33 del D. Lgs. 22/1997)

2) la correttezza e l'idoneità della **codifica IPPC** assegnata alla installazione, alla luce delle autorizzazioni rilasciate, del quadro normativo e dell'attività condotta presso l'impianto, risultando indicate nell'AIA del 2012 le "operazioni R13-R1 e attività IPPC 1.1".

Come già segnalato da questa Società nella citata nota prot. 646 del 29.08.2014, l'AIA suindicata va aggiornata secondo quanto previsto dal D. Lgs. 46/2014, prevedendo quale attività quella di cui al punto "IPPC 5.2" e, quale operazione, la sola "R1 - Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia" (Parte IV del TUA - Allegato "C" - Operazioni di recupero).

E' da ritenersi invece superata, alla luce di quanto diversamente disposto dalla decisione UE n. 1442/2017, la richiesta di allineamento dell'impianto alle BAT previste per i grandi impianti di combustione, risultando ciò possibile, come dianzi spiegato, con riferimento alle BAT dedicate agli impianti di incenerimento/co-incenerimento.

3) con riferimento, infine, alle richieste indicate ai punti 10, 11 e 12 e rivolte espressamente all'A.C., la scrivente non può che impegnarsi al rispetto di tutto quanto sarà (legittimamente) disposto nel provvedimento conclusivo di riesame.

2) Sul parere reso dalla Regione Puglia

Alla luce delle articolate contro-deduzioni rese dalla scrivente in replica al parere dell'Arpa Puglia, ben poco vi è da aggiungere in merito al primo rilievo della Regione, riguardante la richiesta di

APPIA ENERGY S.r.l.

Sede amministrativa c/o EuroEnergy Group s.r.l. con Socio Unico:
via G. Alessi, 2 • 20020 Lainate, Milano - Italy • phone +39 . 02 937 968 72 • fax +39 . 02 937 968 88
appia.energy@marcegaglia.com • appiaenergysrl@pec.marcegaglia.com
www.appiaenergy.com • www.marcegaglia.com

Centrale elettrica di Massafra: contrada Console • 74016 Massafra, Taranto - Italy
phone +39 . 099 8804 187 • fax +39 . 099 8804 168

Sede legale:
contrada Console • 74016 Massafra, Taranto - Italy
Capitale sociale Euro 8.250.000,00 i.v. • P. IVA 02304890730
Cod. Fisc. e Reg. Impr. TA n° 02304890730 • R.E.A. TA n° 136715

Si avverte che i dati personali e/o finanziari estratti e gestiti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Basilica della privacy) - copia integrale dell'informazione posta essere ricercata sul sito internet della nostra società all'indirizzo: www.marcegaglia.com. La presente ha adito il "Modello organizzativo e di gestione" D.LGS.231/2001. Ogni fornitore, cliente o partner è quindi invitato a prendere in considerazione le risorse sul sito www.marcegaglia.com. Persone il delatore procederà according to the Italian Legislative Decree 196/2003 (Data protection) for full information, please refer to www.marcegaglia.com. The company has adopted the organizational model provided in the Italian Legislative Decree 196/2001. Customers, suppliers and partners companies are invited to read the full text at www.marcegaglia.com.



APPIA ENERGY

applicazione delle BAT per i grandi impianti di combustione, disposte dalla più volte richiamata Decisione UE n. 1442/2017.

Sul campo di applicazione della suddetta Decisione - la cui emanazione (ed il cui ambito) sono state segnalate da questa Società nella nota prot. AE_0542/17 del 15.09.2017 - si rinvia a quanto già chiarito in precedenza (v. *infra* al paragrafo 2, pag. 6 e seguenti) in merito alla prevista non applicabilità dell'atto all'attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti negli impianti incenerimento e di co-incenerimento, quale quello (presente e futuro) di Massafra.

In ordine alla invocata elaborazione di uno Studio di ricaduta al suolo delle emissioni in atmosfera, secondo modelli preventivamente concordati, al fine di valutare l'adozione di eventuali misure di mitigazione, questa Società **ribadisce la propria disponibilità a collaborare alla stesura dello studio ed alla individuazione delle misure di mitigazione da adottare.**

L'Amministrazione regionale auspica inoltre la confluenza nel presente procedimento degli esiti della Valutazione del Danno Sanitario (di seguito, "VDS") e di tutti i monitoraggi ambientali eseguiti dagli Enti competenti (Arpa, ASL e Ares).

In merito a tale aspetto, non può non rilevarsi che gli esiti del rapporto VDS per l'area di Taranto - Aggiornamento 2017 - condotto ai sensi della L.R. 21/2012 e del R.R. 24/2012, sono stati già severamente criticati dalla scrivente, che nella nota prot. AE_18-034 del 20.02.2018 ha individuato, e confutato, diverse inesattezze e imprecisioni tecniche riscontrate nel Rapporto, in particolare con riferimento al rischio cancerogeno associabile alle attività Appia Energy, che appare sovra-stimato anche perché (immotivatamente) "cumulato" con quello prodotto dalle attività CISA, che sono del tutto differenti.

Ribadito comunque che, nell'ambito di una situazione complessa come quella dell'area di Taranto, il contributo emissivo dell'impianto di Massafra, a detta dello stesso Rapporto (pag. 73), continua ad essere valutato come "trascurabile", la scrivente, fermi restando i suddetti rilievi critici, non si oppone tuttavia all'acquisizione dei dati relativi ai monitoraggi ambientali, purché l'analisi venga limitata al caso di specie e sia condotta sulla base dei dati corretti alla luce dei suddetti rilievi, senza alcuna impropria commistione con le ben diverse vicende relative alla presenza nell'area di altri stabilimenti altamente inquinanti.

3) Sul parere reso dal Comune di Massafra

Alla Conferenza di Servizi del 5 aprile u.s. il Sindaco di Massafra ha depositato il parere contrario espresso dall'Amministrazione comunale al rinnovo dell'AIA del 2012, allegando la delibera del

APPIA ENERGY S.r.l.

Sede amministrativa c/o EuroEnergy Group s.r.l. con Socio Unico:

via G. Alessi, 2 • 20020 Lainate, Milano - Italy • phone +39 . 02 937 968 72 • fax +39 . 02 937 968 88
appia.energy@marcegaglia.com • appiaenergysrl@pec.marcegaglia.com
www.appiaenergy.com • www.marcegaglia.com

Centrale elettrica di Massafra: contrada Console • 74016 Massafra, Taranto - Italy
phone +39 . 099 8804 187 • fax +39 . 099 8804 168

Sede legale:

contrada Console • 74016 Massafra, Taranto - Italy
Capitale sociale Euro 8.250.000,00 i.v. • P. IVA 02304890730
Cod. Fisc. e Reg. Impr. TA n° 02304890730 • R.E.A. TA n° 136715



APPIA ENERGY

Consiglio Comunale n. 75/2016 e una nota dell'ISDE di Massafra, entrambe orientate, per le medesime ragioni, in maniera sfavorevole alla realizzazione dell'iniziativa.

Il Comune di Massafra parte dal rilievo secondo cui il contesto generale, rispetto a quello esistente alla data dell'AIA del 2012, è "*profondamente mutato*", essendosi nel frattempo verificato un peggioramento delle condizioni di salubrità nell'area di Taranto, a cui si sarebbe aggiunta una pianificazione regionale (PPTR) che ha introdotto nuovi vincoli paesaggistici che escluderebbero la possibilità di realizzare nuovi insediamenti industriali, quale quello della scrivente.

Ciò avrebbe indotto l'Amministrazione regionale e comunale ad emanare appositi atti e delibere (atto di indirizzo del Consiglio Regionale del 03.08.2012 – delibera del Consiglio Comunale n. 75/2016), volti ad esprimere la contrarietà assoluta alla realizzazione di nuovi impianti in un'area, come quella di Massafra, ad elevato rischio di crisi ambientale, ed in particolare di nuovi impianti di trattamento e smaltimento (di rifiuti speciali) che, secondo quanto previsto dal vigente Piano regionale, devono essere realizzati ad una distanza sufficiente "da quelli esistenti", in modo da poter individuare rapidamente la fonte di un eventuale fenomeno di inquinamento ambientale.

Secondo il Comune, la vicinanza del "nuovo impianto" che si vuole realizzare a quelli esistenti non escluderebbe la possibilità di "interferenze" in caso di rilascio di sostanze inquinanti e non fornirebbe adeguate garanzie di protezione ambientale, con conseguente esclusione, nel rispetto del principio di precauzione, di nuovi impianti nell'intera area di Taranto, come suggerito dall'ultimo Rapporto VDS, che ritiene necessaria l'applicazione degli obiettivi di riduzione previsti dalla L.R. 21/2012, da cui deriverebbe l'obbligo per la scrivente di presentare un documento di non aggravio degli impatti sanitari da inquinamento ambientale, approvato dagli enti competenti (v. art. 6, comma 7).

* * * * *

Sui vari rilievi sollevati, questa Società - che ha sede, opera e vive nell'area di Massafra e Taranto - non può che preliminarmente confermare la propria massima attenzione e considerazione della salute dei cittadini (e dei propri dipendenti) nella pianificazione e nella realizzazione della Linea 2 che, al pari della Linea 1 (in esercizio dal 2004), rispetterà i più elevati standard tecnologici e di sicurezza (ambientale e sanitaria) imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Nel merito delle obiezioni avanzate, la scrivente fa nuovamente presente che il progetto di ampliamento dell'impianto di Massafra, dopo il rilascio dell'AIA 2012, è uscito indenne da un serrato contenzioso amministrativo, al termine del quale il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2195/2017, ha confermato le risultanze istruttorie svolte in merito dalla Provincia di Taranto nel procedimento Unico VIA-AIA, conclusosi con il provvedimento autorizzativo n. 93/2012, ribadendo **l'assenza di qualsivoglia interferenza** del progetto di ampliamento sia con la situazione vincolistica vigente al momento del rilascio dell'autorizzazione (PUTT/P), sia con quella sopravvenuta (PPTR).

11

APPIA ENERGY S.r.l.

Sede amministrativa c/o EuroEnergy Group s.r.l. con Socio Unico:

via G. Alessi, 2 • 20020 Lainate, Milano - Italy • phone +39 . 02 937 968 72 • fax +39 . 02 937 968 88
appia.energy@marcegaglia.com • appiaenergysrl@pec.marcegaglia.com
www.appiaenergy.com • www.marcegaglia.com

Centrale elettrica di Massafra: contrada Console • 74016 Massafra, Taranto - Italy
phone +39 . 099 8804 187 • fax +39 . 099 8804 168

Sede legale:

contrada Console • 74016 Massafra, Taranto - Italy

Capitale sociale Euro 8.250.000,00 i.v. • P. IVA 02304890730

Cod. Fisc. e Reg. Impr. TA n° 02304890730 • R.E.A. TA n° 136715

Vi informiamo che i dati personali da Voi forniti verranno gestiti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Inizio della privacy). Copia integrale dell'informativa potrà essere visionata sul sito internet della nostra società all'indirizzo www.marcegaglia.com. La società ha adottato il "Modello organizzativo e di gestione" D.Lgs. 231/2001. Ogni fornitore, cliente e partner è quindi invitato a prenderne preventivamente visione sul sito www.marcegaglia.com. Personal data are processed according to the Italian Legislative Decree 196/2003 (Privacy protection). For full information, please refer to www.marcegaglia.com. The company has adopted the organizational model pursuant to the Italian Legislative Decree 231/2001. Customer, supplier and partner companies are invited to read the full text at www.marcegaglia.com.



APPIA ENERGY

Non appaiono pertanto fondate le osservazioni comunali né sulla presenza di nuovi vincoli paesaggistici, che osterebbero alla realizzazione dell'iniziativa, né sulla qualifica di "nuovo impianto" ad essa attribuita, date che la stessa Regione Puglia, nella nota prot. n. 4317 del 10.07.2017, ha attribuito alla linea 2 la classificazione di "installazione esistente", ai sensi dell'art. 5, lettera i-quinquies, del TUA, in quanto dotata di tutte le autorizzazioni ambientali per il suo esercizio.

Circa gli esiti e gli effetti dell'ultimo Rapporto VDS per l'area di Taranto, la scrivente - come dianzi rilevato (v. infra par. 2, pag. 10) - ha già espresso le proprie riserve, di metodo e di merito, nella richiamata nota prot. AE_18-034 del 20.02.2018, ma ritiene necessario, in questa sede, far presente che una delle principali obiezioni rivolte al suddetto Rapporto è costituita dalla valutazione "cumulata" - e non debitamente diversificata - degli impianti CISA e Appia Energy, da cui possono erroneamente derivare quelle "interferenze" ambientali lamentate dal Comune di Massafra.

Ricordato che, pur nell'ambito di un contesto complesso come quello dell'area di Taranto, lo stesso Rapporto continua a ritenere "trascurabile" il contributo emissivo fornito dall'impianto di Massafra, si fa presente infine che gli obiettivi di riduzione di cui alla LR 21/2012:

- presuppongono la preventiva approvazione del Rapporto VDS da parte di Arpa, Ares e Asl, la sua presa d'atto da parte della Giunta Regionale, nonché la sua pubblicazione sul BUR;
- sono perseguiti dalle installazioni esistenti (quale quella della scrivente) mediante la presentazione di un "Piano di riduzione", approvato dalle Autorità competenti ed attuato dai gestori entro i successivi 12 mesi, e non di un "Documento di non aggravio degli impatti sanitari da inquinamento ambientale", che è riservato alle nuove installazioni.

* * * * *

Alla luce degli elementi forniti con la presente, si confida nell'accoglimento delle proposte eccezioni e nel rigoroso rispetto del perimetro del presente procedimento di riesame, di cui si auspica, a valle delle valutazioni di codesta A.C., la positiva conclusione nei termini di legge.

Restando a disposizione, si inviano distinti saluti.

APPIA ENERGY SRL
Roberto Garavaglia
Amministratore delegato

APPIA ENERGY S.r.l.

Sede amministrativa c/o EuroEnergy Group s.r.l. con Socio Unico:

via G. Alessi, 2 • 20020 Lainate, Milano - Italy • phone +39 . 02 937 968 72 • fax +39 . 02 937 968 88
appia.energy@marcegaglia.com • appiaenergysrl@pec.marcegaglia.com
www.appiaenergy.com • www.marcegaglia.com

Centrale elettrica di Massafra: contrada Console • 74016 Massafra, Taranto - Italy
phone +39 . 099 8804 187 • fax +39 . 099 8804 168

Sede legale:

contrada Console • 74016 Massafra, Taranto - Italy
Capitale sociale Euro 8.250.000,00 i.v. • P. IVA 02304890730
Cod. Fisc. e Reg. Impr. TA n° 02304890730 • R.E.A. TA n° 136715

Al richiedente che i dati personali di Vostra pertinenza sono ai sensi del D.Lgs. 196/2005 (in materia di privacy) - copia integrale dell'informazione potrà essere visionata sul sito internet della nostra società all'indirizzo: www.marcegaglia.com. La società ha adottato il "Modello organizzativo e degli strumenti D.Lgs. 231/2001". Ogni fornitore, cliente o partner è quindi invitato a prenderne preventivamente visione sul sito www.marcegaglia.com. Personal data are processed according to the Italian Legislative Decree 196/2003 (Privacy protection). For full information, please refer to www.marcegaglia.com. The company has adopted the organizational model prescribed by the Italian Legislative Decree 231/2001. Customers, suppliers and partner companies are invited to read the full text at www.marcegaglia.com.